



Delibera n. **269/2016** del Consiglio di Amministrazione del **25/11/2016**

pag. 1/7

**OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DiSPeA e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per collaborazione a programmi comuni di ricerca, con riferimento allo scambio di conoscenze sviluppate con le proprie ricerche e reciproca assistenza nelle attività formative del personale e degli allievi, l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche e l'uso di specifici locali.**

N. o.d.g.: 03/03	Rep. n. 269/2016	Prot. n. 36050	UOR: Ufficio Contratti e appalti
------------------	------------------	----------------	----------------------------------

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI				X
Francesca CAPODAGLI	X			
Mauro PAPALINI	X			
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA	X			

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Salvatore MARCHETTA	X			
Grent SOTA				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 57/2014 del 13 febbraio 2014, in vigore dal 15 febbraio 2014;

VISTA la proposta del Prof. Andrea Vicerè e del Prof. Flavio Vetrano, pervenuta al Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DiSPeA, di stipula di una convenzione settennale tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DiSPeA e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Firenze – Sesto Fiorentino (FI);

CONSIDERATO che la convenzione è finalizzata ad una collaborazione su temi di interesse comune, che prevedono lo sviluppo di programmi comuni di ricerca, con particolare riferimento allo scambio di conoscenze sviluppate con le proprie ricerche e reciproca assistenza nelle attività formative del personale e degli allievi, uso di determinate attrezzature scientifiche e tecniche nonché uso di alcuni specifici locali;

CONSIDERATO che tale nuovo accordo sostituisce la vecchia convenzione *in prorogatio* da anni;



## Delibera n. 269/2016 del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2016

pag. 2/7

CONSIDERATO che la cooperazione si inserisce in un percorso di collaborazione con l'INFN già avviato con precedenti accordi;

CONSIDERATO che la convenzione avrà una durata di 7 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambi le parti;

VISTA la Delibera del Direttore del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DiSPeA n. 255/2016 del 3 novembre 2016 di approvazione della proposta di convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DiSPeA e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);

delibera

1. di autorizzare la stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate - DiSPeA e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), nel testo qui di seguito riportato:

### **“CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO**

- Premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;
- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- ritenuta di interesse per l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori che svolge l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare presso la Sezione di Firenze, ed i più importanti centri internazionali di ricerca in fisica delle particelle elementari, e considerato che da tempo è in corso una proficua collaborazione scientifica fra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e docenti di Fisica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di perfezionamento e di master, e alle scuole di specializzazione, e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- premesso che l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì me-



## Delibera n. **269/2016** del Consiglio di Amministrazione del **25/11/2016**

pag. 3/7

diante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;

- visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni e integrazioni;

### **TRA**

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), in persona del suo Presidente prof. Fernando Ferroni, nato a .....Omissis ..... il .....Omissis ....., a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data .....

### **E**

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (nel seguito detta Università), in persona del suo Rettore prof. Vilberto Stocchi, nato a .....Omissis ..... il .....Omissis ..... a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data .....

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1**

1.1 - L' esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università al Direttore del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, per quanto riguarda l'INFN al Direttore della Sezione di Firenze

#### **ART. 2**

2.1 - L'INFN e l'Università, tramite la presente Convenzione, stabiliscono una collaborazione su temi di comune interesse nelle forme di seguito specificate.

#### **ART. 3**

3.1 - Programmi comuni di ricerca, con particolare riferimento allo scambio delle conoscenze sviluppate con le proprie ricerche e di reciproca assistenza nell'attività formativa del proprio personale e dei propri allievi saranno individuati tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione.

Tali programmi dovranno essere approvati e finanziati, per la parte di competenza di ciascun Ente, dai rispettivi Organi direttivi.

#### **ART. 4**

4.1 - L'INFN, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con il Direttore della Sezione, consente al personale dell'Università impegnato nelle attività di cui all'art. 3, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici. Tale uso sarà consentito anche agli studenti dell'Università impegnati in attività di interesse dell'INFN.

4.2 - L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze e previo accordo con i relativi responsabili, consente al personale della Sezione, impegnato nelle attività di cui all'art. 3, l'uso delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, dei propri servizi tecnici e dei propri locali.

4.3 - Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione dell'Università sono indicati nell'Allegato n. 1.

4.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche e i servizi tecnici dell'Università messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.

4.5 - L'Università consente all'INFN a norma del precedente art. 4.2 l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.



## Delibera n. **269/2016** del Consiglio di Amministrazione del **25/11/2016**

pag. 4/7

4.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1-2-3 saranno concordate tra il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento.

### **ART. 5**

5.1 - Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative del proprio personale che in virtù della presente Convenzione verrà chiamato ad utilizzare attrezzature scientifiche e tecniche e servizi tecnici, nonché a frequentare i locali dell'altra Parte.

5.2 – Il Direttore della Sezione, sentito il Direttore del Dipartimento, disciplina le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN e indicati nell'allegato 3.

### **ART. 6**

6.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale, didattica e di ricerca, del personale dell'Università, l'INFN potrà, col consenso dell'interessato e previo parere favorevole dell'Università, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN.

6.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

6.3 – Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale universitario in quiescenza, secondo modalità previste dal vigente Regolamento dell'INFN, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

6.4 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. n. 382/80 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART. 7**

7.1 - Per quanto attiene al personale universitario dell'Università avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università e l'INFN definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INFN le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 del D. Lgs n. 81/08 e loro successive modificazioni e integrazioni.

7.2 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario dell'Università avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, gli adempimenti che il D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni, pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limi-



## Delibera n. **269/2016** del Consiglio di Amministrazione del **25/11/2016**

pag. 5/7

tazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 lettere a) e b) e dei limiti di dose di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

7.3 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

7.4 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato, in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

7.5 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Rettore, o un suo delegato, e il Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, la redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne, etc.)

### **ART. 8**

8.1 – L'Università mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5.

L'INFN verserà all'Università un contributo annuo di 10.000,00 euro per il funzionamento del laboratorio Virgo descritto nell'Allegato 1-A.

Inoltre, eventuali oneri che l'Università dovesse sostenere per le attività in comune previste dalla presente Convenzione potranno essere rimborsate dall'INFN previa rendicontazione da parte dell'Università.

### **ART. 9**

9.1 - I contributi di cui al precedente art. 8 non potranno comunque superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN.

### **ART. 10**

10.1 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 6 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.



## Delibera n. **269/2016** del Consiglio di Amministrazione del **25/11/2016**

pag. 6/7

### **ART. 11**

11.1 - Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti. L'Università e l'INFN possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi

### **ART. 12**

12.1 - Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto Legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

### **ART. 13**

13.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte da un Collegio arbitrale composto dal Rettore dell'Università, dal Presidente dell'INFN e da un terzo membro nominato di comune accordo.

### **ART. 14**

14.1 - La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.

### **ART. 15**

15.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è esente da tasse e imposte indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L. 23.12.2005 n. 266.

Letto, approvato e sottoscritto

Urbino, .....

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
Il Rettore  
Prof. Vilberto Stocchi



## Delibera n. **269/2016** del Consiglio di Amministrazione del **25/11/2016**

pag. 7/7

PER L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE  
Il Presidente  
Prof. Fernando Ferroni

### **Allegato n. 1** **Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici** **dell'INFN messi a disposizione dell'Università**

- a) Strumentazione e suppellettili di proprietà dell'INFN in dotazione al laboratorio di Firenze (Sesto Fiorentino) come da allegato elenco sotto la voce ALL\_1\_A (*Allegato 15/1*)
- b) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN

### **Allegato n. 2** **Attrezzature scientifiche e tecniche, Servizi tecnici** **dell'Università messi a disposizione dell'INFN**

- a) Arredi dei locali messi a disposizione dell'INFN
- b) Fotocopiatrice
- c) Stampanti in rete
- d) Accesso alla LAN universitaria (wire e wireless)

### **Allegato n. 3** **Locali dell'Università messi a disposizione dell'INFN**

- a) Laboratorio Sperimentale del Campus Scientifico Universitario E. Mattei (piantina allegata)
- b) 3 studi della Sezione di Fisica del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate

### **Allegato n. 4** **Servizi dell'Università messi a disposizione dell'INFN**

- a) Biblioteca ed accesso ad abbonamenti telematici
- b) Manutenzione elettrica
- c) Pulizia locali di cui al punto b) dell'Allegato 3
- d) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento del Dipartimento e del Campus Scientifico)

### **Allegato n. 5** **Utenze messe a disposizione dell'INFN**

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento e condizionamento
- c) Acqua
- d) Impianto telefonico (telefono diretto, centralino, FAX)"

2. Il Rettore è autorizzato alla stipula della convenzione secondo il testo approvato.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

N. 2 allegati: agli atti.